

RICORDATO che, in applicazione della L. 5.7.1982 n. 441, con deliberazione consiliare n. 655 dell'11.11.1982 questa Amministrazione Provinciale ha provveduto ad approvare il Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri Provinciali e che con Deliberazione consiliare del 02.02.2009 n. 15 il Consiglio provinciale ha approvato il "Nuovo regolamento sulla situazione patrimoniale, reddituale ed associativa degli Assessori e dei Consiglieri provinciali";

RICHIAMATO l'art. 30 dello Statuto della Provincia di Firenze approvato con delibera consiliare n. 104 del 5.6.2000 e successive modifiche, che testualmente recita:

"1. Il Presidente della Giunta, i Consiglieri e gli Assessori al momento della convalida degli eletti o, nel caso degli Assessori della nomina, sono tenuti a rendere pubbliche, mediante deposito di dichiarazione e documenti presso la Segreteria Generale della Provincia: a) la propria situazione reddituale e patrimoniale; b) la propria situazione associativa con la indicazione della natura e degli scopi delle associazioni od organizzazioni di appartenenza".

VISTO il dettato del Decreto legislativo n° 150/2009 che all'art. 11, comma 8 lettera h), prevede espressamente la pubblicazione on – line dei curricula e delle retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo

CONSTATATO, inoltre, come il D.L. n° 174/2012, convertito con legge 07.12.2012 n° 213, concernente, tra le altre cose modifiche al sistema di controllo degli Enti Locali, abbia inserito nel T.U. n° 267/2000, l'articolo 41/bis che al comma 1 prevede, nuovamente, l'obbligatorietà per i titolari di cariche elettive di rendere pubblica la propria situazione patrimoniale e reddituale, ed al comma 2 dell'articolo sopramenzionato faccia espresso riferimento a sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza a quanto stabilito;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni circa il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni"

RITENUTO pertanto, alla luce dei precedenti capoversi, di dover approvare un nuovo Regolamento sulla situazione patrimoniale, reddituale ed associativa degli Assessori e dei Consiglieri della Provincia per dare attuazione a quanto espressamente previsto ed indicato dalla normativa citata e richiamata;

VISTO il testo del nuovo Regolamento così come predisposto in accordo con la Segreteria Generale e che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante ed essenziale (ALL. A);

ACQUISITO al riguardo il parere favorevole della prima Commissione consiliare nella seduta del

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", dal Dirigente dell'Ufficio del Consiglio Provinciale;

DELIBERA

1. **di approvare** per le motivazioni in narrativa ampiamente espresse, il nuovo Regolamento sulla situazione patrimoniale, reddituale ed associativa degli Assessori e dei Consiglieri Provinciali, allegato al presente provvedimento e di cui ne costituisce ad ogni effetto parte integrante e sostanziale (ALL. A);

Il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.provincia.fi.it/>

**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
REDDITUALE ED ASSOCIATIVA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA
PROVINCIALE**

Art. 1

Le disposizioni del presente regolamento si applicano al Presidente della Provincia, ai membri del Consiglio Provinciale ed ai membri della Giunta Provinciale, in attuazione della normativa contenuta del D.Lgs. 33/2013 e nella Legge 441/1982.

Art. 2

Entro tre mesi dall'elezione o dalla nomina il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio Provinciale, ed i membri della Giunta Provinciale, sono tenuti a depositare presso le rispettive Direzioni di competenza della Provincia:

- 1) Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; il reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
- 2) Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 3) Una dichiarazione concernente la situazione associativa e contenente l'elenco delle Società, associazioni od organizzazioni di cui il Consigliere o Assessore fa parte con la precisa indicazione, oltre che della natura e degli scopi propri di ognuna, di tutti i dati ed elementi per la relativa individuazione.
- 4) Un curriculum esaustivo come prescritto dall'art. 11, comma 8 lettera h) decreto legislativo 150/2009.
- 5) Una dichiarazione concernente i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

Le dichiarazioni di cui alle lettere 1), 3) 4) e 5) vanno rese utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento, che potrà essere modificata a seguito di sopravvenuta normativa.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.

Ove il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado non diano il loro consenso, il Consigliere dovrà dichiarare tale eventualità.

Art. 3

Annualmente, entro il 31 Ottobre, i Consiglieri Provinciali sono tenuti ad inviare al Presidente del Consiglio, e gli Assessori al Presidente della Provincia, la dichiarazione, resa nella forma di cui all'articolo 2, allegando copia della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.

Tale adempimento è obbligatorio anche per il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado, ove consentito.

Le dichiarazioni relative ai punti 3 e 5 dell'art. 2 comma 1 dovranno essere tempestivamente aggiornata dal dichiarante ogniqualvolta si verificano variazioni.

Nel caso di scadenza del mandato amministrativo, i soggetti di cui al presente Regolamento sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo entro tre mesi successivi alla scadenza del mandato.

Art. 4

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dalla legge, i Dirigenti responsabili del Consiglio e della Giunta, ciascuno per la rispettiva competenza, diffidano l'inadempiente ad ottemperare agli obblighi entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica della diffida.

Nel caso di inosservanza della diffida saranno applicate le sanzioni previste all'art. 47 del D.Lgs. 33/2013, a cura del Dirigente responsabile della Trasparenza, che provvederà alla contestazione della violazione, alla quantificazione in via breve della sanzione ed al successivo inoltro al prefetto, per l'applicazione della procedura di cui all'art. 17 L. 689/81.

Art. 5

Le dichiarazioni di cui al presente Regolamento sono pubblicate sul sito istituzionale della Provincia a cura dei Dirigenti responsabili, nel rispetto delle norme vigenti.

Le dichiarazioni e le denunce dei redditi sono depositate e conservate presso gli uffici competenti, nel rispetto delle norme vigenti.

Le dichiarazioni di cui al presente Regolamento rimangono in pubblicazione sul sito dell'Ente per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

Decorso il termine di pubblicazione le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio, ma eliminati a cura del Dirigente responsabile.

Art. 6

Le dichiarazioni previste nel previgente regolamento e relative all'anno 2011, sono inviate entro il 31 Luglio 2013, utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento.